



Ministero dell'Università e della Ricerca
Direzione Generale per l'Università - Ufficio IX

Prot. n 2352

Roma, 16 OTT. 2007

Al Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri
Ministero della Giustizia
Via Quattro Novembre, 114
00187 - ROMA

Oggetto: Direttiva 2005/36/CE, sezione VIII - Applicazione agli ingegneri. Nota
Ordine degli Ingegneri del 3/10/2007 prot. 3790.

In riferimento ai quesiti di cui alla nota in oggetto si precisa quanto segue.

1. Coloro i quali sono in possesso del Diploma di laurea o laurea specialistica/magistrale in Ingegneria edile/architettura e abbiano conseguito l'abilitazione "all'esercizio professionale", usufruiscono delle Direttive comunitarie 85/384/CEE e 2005/36/CE ai fini della mobilità in Europa per l'esercizio della professione di Architetto.
2. Gli ingegneri edili, ovvero in possesso del diploma di laurea in Ingegneria edile, non possono usufruire del riconoscimento automatico, ai sensi della Direttiva, atteso che il titolo di cui sono in possesso non rientra tra i titoli pubblicati nell'allegato C della suindicata Direttiva. Ai fini dell'esercizio in Europa della professione di architetto gli stessi possono invocare il combinato disposto degli artt. 10 e 21 della Direttiva 2005/36/CE.
3. Ai fini dell'esercizio della professione di architetto per gli ingegneri civili di cui all'art. 11, lett. g, 2° comma, della Direttiva 85/384/CEE non rileva affatto la sezione, eventualmente menzionata nelle certificazioni, essi usufruiscono del riconoscimento automatico di cui alla suindicata Direttiva se il titolo è stato conseguito a seguito di immatricolazione entro l'a.a. 1986/1987.

Premesso quanto sopra si resta a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni al riguardo.

Il Dirigente
(Dott.ssa Teresa Cuomo)

